




AURA S.P.A.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AIA

Rif. Confronto tecnico co

Rev. 00

Marzo 2022



Ing. Francesca Aiello

Sommario

1	Premessa	2
2	Ciclo delle acque	2
2.1	Approvvigionamenti	2
2.2	Scarico idrico	2
2.2.1	Rete fognaria e corpo idrico recettore.....	3
2.2.2	Obblighi normativi in forza del comma 3, art. 113 del DLgs 152/2006	3
2.2.3	Controlli di qualità degli scarichi	4
2.3	BILANCIO IDRICO	4
3	Emissioni in atmosfera	4
3.1	Emissioni convogliate	5
3.2	Emissioni di cui all'art. 272 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 152/06	5
3.3	Emissioni diffuse	5
3.4	Emissioni di COV art. 275 D. Lgs. 152/06	5
3.5	Sistemi di monitoraggio delle emissioni	6
3.6	Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE).....	6
4	Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	6
5	Cronoprogramma degli interventi	6

ALLEGATI

Allegato 1 – Planimetria scarichi idrici

Allegato 2 – PMC (rev. 05)

Allegato 3 – QRE (Rev. 00)

1 Premessa

Fermo restando i documenti già agli atti, il presente documento è da intendersi come modifica ed integrazione di questi ultimi a seguito di confronto tecnico con gli enti competenti ed in particolare, sugli argomenti di seguito elencati:

- Ciclo delle acque (vd. Sezione D dell'istanza di modifica sostanziale)
- Emissioni in atmosfera (vd. Sezione E dell'istanza di modifica sostanziale)
- Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)
- Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE).

Per completezza di informazioni, i seguenti capitoli argomentano in maniera completa ed esaustiva il ciclo delle acque (approvvigionamento ed immissioni) e quello delle emissioni in atmosfera.

2 Ciclo delle acque

Si conferma che il Gestore non utilizza acqua nell'ambito del processo produttivo e che le attività di movimentazione, deposito e trattamento sono effettuate all'interno dei capannoni e/o sotto tettoia dotata di rete di raccolta dedicata.

Pur confermando che l'istanza di modifica sostanziale non incide sugli scarichi idrici, si è ravvisata la necessità di approfondire la tematica ed apportare i necessari chiarimenti.

2.1 Approvvigionamenti

L'unica fonte di approvvigionamento idrico è l'acquedotto (acqua potabile). D'altra parte, il Gestore non contempla l'utilizzo di acqua nel proprio ciclo produttivo e quindi, i consumi idrici, ossia i quantitativi stimati di approvvigionamento di acqua dall'acquedotto, sono legati all'utilizzo per i servizi igienici.

Le modifiche impiantistiche di cui alla presente istanza non determineranno alcuna variazione concernente al consumo della risorsa idrica.

2.2 Scarico idrico

Il Gestore attualmente non produce scarichi idrici collegati al processo produttivo, né tanto meno l'istanza presentata introdurrà modifiche di sorta. Le attività saranno comunque eseguite all'interno dei locali e/o nell'area di ampliamento che, pur essendo posizionata all'esterno di questi ultimi, verrà dotata di tettoia e rete fognaria dedicata. Peraltro, tale area è posta ad una quota più bassa dell'attuale piano di campagna (piazzi e viabilità) e tale situazione consente di escludere qualsivoglia possibile commistione – anche accidentale – tra le acque dilavanti i piazzali e/o la viabilità e quelle di percolazione dell'area in esame.

La rete fognaria dedicata alla raccolta di eventuali fluidi percolanti nell'area di ampliamento è scollegata da quella di raccolta delle acque meteoriche e/o pluviali, dotata di pozzetti di raccolta tali da poterla aspirare e depositare in serbatoio per la successiva gestione come rifiuto.

Gli unici scarichi idrici sono quelli prodotti dai servizi igienici e dal dilavamento di piazzali e coperture dei locali, i quali continueranno ad essere recapitati rispettivamente nella rete di raccolta delle acque nere ed in quella delle acque bianche la cui gestione è del Consorzio del Vetoio.

2.2.1 Rete fognaria e corpo idrico recettore

L'impianto di trattamento dei RAEE è collocato all'interno del perimetro di un polo tecnologico che è dotato di:

- rete fognaria "acque nere" che raccoglie gli scarichi civili e li recapita nel depuratore in gestione al Consorzio Vetoio.
- rete fognaria "acque bianche" che, invece, raccoglie le acque di dilavamento dei piazzali ed anche le acque pluviali e le recapita in corpo idrico superficiale.

Il Consorzio Vetoio è il soggetto a cui compete, a titolo oneroso, il servizio di fognatura e depurazione ed impone controlli periodici della qualità chimica delle acque scaricate.

In Allegato 1 si riporta la rete idrica asservita.

2.2.2 Obblighi normativi in forza del comma 3, art. 113 del DLgs 152/2006

In forza del comma 3, art. 113 del DLgs 152/2006, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, la Regione competente dovrà disciplinare le immissioni idriche costituite da acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia .

Nella Regione Abruzzo, la normativa di riferimento è la LR 31/2010 che all'art. 17 (vd. Estratto) individua le particolari condizioni che, se sussistenti in determinati settori industriali, comportano l'obbligo di raccogliere, convogliare ed opportunamente trattare le acque di meteoriche di dilavamento e/o le acque di prima pioggia.

Art. 17

Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di applicazione

1. Le casistiche generali per le quali il dilavamento delle superfici esterne dalle acque meteoriche possono costituire un fattore di inquinamento, sono individuate nelle seguenti:
 - a) svolgimento all'aperto di fasi di attività o di particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi, operazioni di spillamento, sfiati e condense di alcune installazioni o impianti che non possono essere raccolti puntualmente.
2. Sulla base delle situazioni generali di cui al comma 1, si identificano di seguito, in un elenco esaustivo, i settori produttivi o attività soggetti alla disciplina di cui all'[art. 113 comma 3, del D.Lgs 152/06](#):
 - a) industria petrolifera;
 - b) industrie chimiche;
 - c) trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
 - d) stazioni di distribuzione di carburante;
 - e) autofficine;
 - f) autocarrozzerie;
 - g) autolavaggi;
 - h) depositi di mezzi di trasporto pubblico;
 - i) depositi di veicoli destinati alla rottamazione;
 - j) depositi di rottami;
 - k) depositi di rifiuti, centri di raccolta, cernita o trasformazione degli stessi;
 - l) stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni, le cui aree esterne siano adibite ad attività per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

In base a tale articolo, le aziende operanti nei settori di cui alla lista positiva inserita al comma 2 sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 113 comma 3 del DLgs 152/2006 solamente nel caso in cui è ravvisabile una situazione uguale e/o assimilabile a quella descritta al precedente comma 1.

Nel caso in fattispecie, pur essendo AURA un'azienda operante nel settore dei rifiuti e come tale appartenente alla lista positiva di cui al comma 2 dell'art. 17 della LR 31/2010, essa non ha alcun obbligo normativo in quanto non sussistono le condizioni generali di cui al comma 1 della legge regionale. Ne consegue, in sostanza, che AURA non è obbligata ex lege al trattamento delle acque di prima pioggia e/o meteoriche di dilavamento.

2.2.3 Controlli di qualità degli scarichi

Fermo restando quanto sino ad ora detto, si rimanda ai contenuti del PMC (vd. Allegato 2) per il dettaglio dei controlli che il Gestore dovrà effettuare sugli scarichi ai fini della definizione della qualità chimica degli stessi.

2.3 BILANCIO IDRICO

Il Gestore non utilizza acqua nell'ambito del processo produttivo.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto pubblico e l'immissione idrica corrispondente è quella dei servizi igienici.

3 Emissioni in atmosfera

L'istanza di modifica sostanziale presentata non andrà a modificare e/o alterare l'attuale quadro emissivo in atmosfera.

Lo stato autorizzativo dell'impianto deve essere ex lege allineato alle disposizioni di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5070]. Tale esigenza discende dal disposto di cui all'art. 29 octies, comma 6 del DLgs 152/2006 come modificato dall'art. 7 comma 7 del DLgs 46/2014 in forza del quale, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, le autorizzazioni delle installazioni del settore rifiuti dovranno conformarsi alle disposizioni contenute in siffatto documento.

In occasione dell'istanza di modifica sostanziale, il Proponente ha, quindi, allineato le proprie attività di controllo, monitoraggio e gestione a quanto indicato nella suddetta decisione. Oltre a questo, a seguito di confronto tecnico con l'ente di controllo è emersa la necessità di integrare il quadro emissivo ed allineare i valori di concentrazione alle BAT AEL o se del caso a quelli di cui alla parte V del DLgs 152/2006 ridotti del 30%.

3.1 Emissioni convogliate

Il quadro emissivo vede n. 5 punti di emissioni convogliate provenienti dagli impianti produttivi (E1, E2, E3, E6, E7) e n. 2 punti emissivi provenienti dalle caldaie degli uffici e dei locali produzione (E4, E5).

Il dettaglio tecnico delle strutture impiantistiche di abbattimento installate e la loro rispondenza alle disposizioni di cui alla Decisione 2018/1147 sono richiamate nell'ambito del confronto con le BAT di settore e comunque, già agli atti in quanto fornite in sede di precedente domanda di AIA.

3.2 Emissioni di cui all'art. 272 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 152/06

I punti emissivi denominati E4 ed E5 sono relativi agli impianti termici civili aventi potenzialità pari a 100 kW asserviti alla palazzina uffici ed ai locali produttivi e per questo si intendono esclusi dai disposti del Titolo I, parte V del DLgs 152/06 in quanto rientranti in quelli del Titolo II dello stesso decreto.

3.3 Emissioni diffuse

Non sono presenti emissioni diffuse.

3.4 Emissioni di COV art. 275 D. Lgs. 152/06

Le attività svolte non portano all'emissione di composti organici volatili.

3.5 Sistemi di monitoraggio delle emissioni

Ai fini delle verifiche sulle disposizioni di cui alla Decisione 2018/1147, è opportuno identificare le attività effettuate dal Gestore che generano flusso emissivo:

- Trattamento meccanico in frantumatori metallici (ERP1, ERP2, Linea Cavi)
- Trattamento dei RAEE contenenti mercurio (Linea BLUBOX – lampade e flat screen).

Nel PMC (vd. Allegato 2) è stato inserito il dettaglio concernente parametri, limiti di riferimento e frequenze del controllo.

3.6 Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE)

Il QRE è stato inserito in Allegato 3 al presente documento.

4 Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) è stato inserito in Allegato 2 al presente documento.

5 Cronoprogramma degli interventi

Facendo seguito a quanto già trasmesso nel documento agli atti “Chiarimenti Istanza di Modifica Sostanziale AIA” (Rev. 00) del Novembre 2021, si riporta il cronoprogramma degli interventi complessivo che il Proponente dovrà rispettare a seguito di notifica del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione.

Tale cronoprogramma è da intendersi svincolato dalle frequenze di monitoraggio indicate nel PMC e dall’emissione del Rapporto annuale ivi previsto.

Tabella 5-1 Cronoprogramma degli interventi

ID	BAT	Azione migliorativa	Tempistiche
1	-	Il Gestore presenterà documentazione tecnica di approfondimento in merito alla non assoggettabilità alla Seveso III ed emetterà procedura di controllo del rispetto della soglia minima.	1 mese dall’acquisizione del nuovo provvedimento AIA
2	1	Il Gestore integrerà il proprio sistema di gestione in coerenza con quanto indicato nella BAT 1.	3 mesi dall’acquisizione del nuovo provvedimento AIA
3	2a	Il Gestore integrerà il proprio sistema di gestione predisponendo una procedura di preaccettazione dei rifiuti coerente con quanto indicato nella BAT 2 p.to a (v. Sezione G).	Immediata all’acquisizione del nuovo provvedimento AIA – 3 mesi per perfezionare il processo
4	2b	Il Gestore revisionerà la procedura di accettazione dei rifiuti tenendo conto dei criteri di preaccettazione di cui alla BAT 2 p.to a (v. Sezione G).	Immediata all’acquisizione del nuovo provvedimento AIA – 3 mesi per perfezionare il processo
5	4d	Il Gestore ha proposto istanza di modifica sostanziale legata all’ampliamento delle aree operative rispetto a	Coincidente con istanza di modifica AIA

ID	BAT	Azione migliorativa	Tempistiche
		quelle autorizzate allo scopo di poter gestire il rifiuto sfuso in area distinta da quella dei locali di impianto.	
6	5	Il Gestore ha proposto l'ottimizzazione di spazi ed operatività del processo di pretrattamento nell'ambito dell'istanza di modifica sostanziale. Tale proposta consente di ridurre i rischi specifici per i lavoratori e razionalizzare gli spazi a disposizione.	Coincidente con istanza di modifica AIA
7	8	Il Gestore integrerà il protocollo di monitoraggio in vigore alla luce di quanto indicato dalla BAT 8. Si rimanda alla Sezione E	Immediata all'acquisizione del nuovo provvedimento AIA – 3 mesi per perfezionare il processo
8	23a	Il Gestore dovrà elaborare un piano di efficienza energetica rispondente alle indicazioni della BAT23 p.to A.	6 mesi dall'acquisizione del nuovo provvedimento AIA
9	23b	Il Gestore dovrà predisporre un registro di bilancio energetico rispondente alle indicazioni della BAT23 p.to B.	6 mesi dall'acquisizione del nuovo provvedimento AIA
10	24	Il Gestore dovrà predisporre una procedura di gestione dei residui.	Immediata all'acquisizione del nuovo provvedimento AIA – 3 mesi per perfezionare il processo
11	27	Il Gestore adeguerà il proprio piano di emergenza ed intervento in coerenza con la BAT.	Immediata all'acquisizione del nuovo provvedimento AIA – 3 mesi per perfezionare il processo
12	27c	L'istanza contempla l'inserimento di un laceratore che va ad assolvere alle esigenze di cui alla BAT 27.	Coincidente con istanza di modifica AIA
13	32	Il Gestore integrerà il sistema di gestione ed il PMC con un programma di monitoraggio settimanale dei livelli di mercurio nelle aree di trattamento e di deposito.	Coincidente con istanza di modifica AIA
14	-	Emissione QRE definitivo	Entro 6 mesi dall'ultimo autocontrollo facente parte dei 3 anni di monitoraggio delle emissioni (vd. Allegato 2)
15	-	Aggiornamento del Modello diffusionale delle emissioni in atmosfera	Entro 12 mesi dall'ultimo autocontrollo facente parte dei 3 anni di monitoraggio delle emissioni (vd. ID 33)